

## proposta di legge n. 83

a iniziativa dei Consiglieri Rocchi, Luchetti, Bucciarelli, Bugaro, Donati, D'Anna  
*presentata in data 28 febbraio 2006*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34:  
“FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI”

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta scaturisce dall'opportunità di assicurare al personale esterno dei gruppi lo stesso trattamento giuridico previsto per il personale delle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale.

Ci si riferisce in particolare a quella disposizione della l.r. 20/2001 (articolo 22), che prevede la possibilità per i responsabili delle segreterie particolari degli assessori di instaurare con la Regione un rapporto di lavoro con contratto a tempo deter-

minato o, in alternativa, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Come è noto, la medesima opzione non è prevista per il personale esterno dei gruppi consiliari,

La presente proposta di legge mira appunto a sanare tale ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie simili, prevedendo una modifica all'articolo 6, commi 4 e 5, della l.r. 10 agosto 1988, n. 34, nei termini sopra prospettati.

## Art. 1

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 34/1988)*

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 6 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) sono sostituiti dal seguente:

“4. L'incarico al personale esterno è conferito alternativamente:

- a) con rapporto di lavoro dipendente a termine, con inquadramento nella categoria contrattuale corrispondente a quella relativa al posto non ricoperto da personale regionale di ruolo o comandato. La durata del contratto di lavoro non può superare quella della legislatura;
- b) con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento e la durata dell'incarico, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell'incarico non può superare quella della legislatura.”.